



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Cristina Zuccheretti Presidente

dott. Giovanni Comite Consigliere

dott.ssa Giuseppina Mignemi Consigliere

dott. Antonio Di Stazio Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- nel giudizio di appello, iscritto nel registro di segreteria al n. 58474,
proposto dal sig. Patrizio Mercadante, rappresentato e difeso
dall'avv. Oronzo Valentino Maggiulli, elettivamente domiciliato come
in atti

contro

Procura Generale della Corte dei Conti

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia n.
8/2021, depositata in data 11.11.2020, notificata alla parte il
28.12.2020.

Esaminati gli appelli, gli atti ed i documenti tutti del fascicolo di
causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 29 novembre 2023, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Chiara Pimpinella, il relatore dr. Marco Fratini, l'Avv. Maggiulli, nonché il rappresentante della Procura generale nella persona del Vice Procuratore generale, dott.ssa Sabrina D'Alesio.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza appellata il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda formulata dalla attorea ha condannato il sig. Mercadante, al pagamento in favore del Comune di Milano della somma complessiva di euro 116.300,00 a titolo di danno all'immagine, oltre ad interessi legali dal deposito della sentenza sino al saldo effettivo, nonché al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro 255,50.

La sentenza è stata emessa all'esito dell'accertamento delle condotte illecite del dipendente relativamente ad alcune procedure amministrative per l'affidamento di appalti pubblici.

Gli stessi fatti hanno costituito oggetto di un procedimento penale, definito in primo grado con sentenza del 2 febbraio 2015 del Tribunale di Milano, con il quale il Mercadante è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione con dichiarazione di incapacità a contrarre con la P.A. per anni due e confisca dei valori sequestrati fino alla concorrenza di euro 58.150,00, disponendosi altresì il risarcimento del danno patrimoniale e morale a favore della parte

	civile costituita liquidato equitativamente in euro 30.000,00.	
	La Corte d'appello, con sentenza n. 4881 del 5 settembre 2017, passata in giudicato il 29 maggio 2018, ha confermato la responsabilità penale del Mercadante, rideterminando la misura del risarcimento nella somma complessiva di euro 60.000,00, di cui 35.000,00 a titolo di danno patrimoniale (euro 10.000,00, per danno da disservizio ed euro 25.000,00 per lucro cessante) ed euro 25.000,00, a titolo di danno all'immagine.	
	Il Mercadante ha proposto appello avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, per i seguenti motivi:	
	1) Violazione del principio del ne bis idem. Formazione di giudicato esterno. Improponibilità della domanda in sede contabile. Violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 538 c.p.p.;	
	2) Violazione dell'art. 1226 e degli artt. 2697, 2727 e ss. c.c.. Erronea applicazione del criterio equitativo di valutazione del danno non patrimoniale all'immagine. Carenza di prova in ordine alla maggior quantificazione di tale danno rispetto alla pronuncia penale.	
	La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza delle doglianze.	
	Alla pubblica udienza le parti presenti hanno confermato le richieste e le conclusioni riportate negli atti scritti.	
	Rilevato in	
	DIRITTO	
	1. Il primo motivo di gravame è infondato.	

Non può accogliersi la tesi dell'appellante, secondo cui questo Giudice non avrebbe il potere di pronunciarsi in ordine alla sussistenza e alla quantificazione del danno all'immagine, stante la formazione del giudicato esterno in relazione a tale posta di danno in seguito al passaggio in giudicato della sentenza n. 4881 del 5.9.2017 della Corte d'appello penale.

Il Collegio condivide le osservazioni svolte sul punto dalla Procura Generale, che evidenzia l'autonomia del giudizio di responsabilità amministrativa rispetto a quello penale, riconosciuta anche dalla Corte di Cassazione, che ha più volte affermato il principio secondo cui "la giurisdizione civile e quella contabile, anche quando hanno ad oggetto gli stessi fatti, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali" (Cass. SS.UU. n. 19174/2020).

Al profilo dell'indipendenza si somma quello della competenza: le controversie inerenti alla risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'immagine della pubblica amministrazione ricadono nell'alveo della giurisdizione di questa Corte (art. 17, comma 30 ter, del D.L. n. 78/2009, conv. nella L. n. 102/2009, e art. 7 della L. n. 97/2001).

La decisione del giudice penale in ordine al risarcimento del danno non patrimoniale non è quindi in grado di determinare un difetto di giurisdizione di questo giudice, né un difetto di interesse ad agire da parte della Procura erariale, in una fattispecie, come quella in esame, in cui, peraltro, non risulta che il soggetto condannato dal giudice

penale abbia dato corso al pagamento del *quantum debeatur* a titolo risarcitorio.

2. Quanto al secondo motivo di appello, inerente alla quantificazione del risarcimento del danno all'immagine, il Collegio rileva che la sentenza del giudice di primo grado ha in effetti operato una sostanziale applicazione della norma (legge n° 190/2012) entrata in vigore successivamente al fatto dannoso, senza tenere in debita considerazione i criteri soggettivi e oggettivi di determinazione del risarcimento.

E' sulla base di tale criteri, applicabili *ratione temporis*, che deve essere liquidato il danno non patrimoniale, e cioè:

1) il criterio oggettivo, che si compendia nella gravità del fatto, nella reiterazione delle condotte e nell'importo eventualmente percepito come provento del reato;

2) il criterio soggettivo, che attiene alla posizione ricoperta dal soggetto agente responsabile, con precipuo riferimento all'importanza della funzione della quale risulti incaricato ed alla delicatezza dei compiti al medesimo affidati, specie quelli direttamente connessi con le finalità istituzionali dell'ente;

3) il criterio sociale, in relazione alla risonanza nell'opinione pubblica assunta dalla violazione delle regole di legalità e buon andamento, anche in considerazione della diffusione della notizia ad opera degli organi di stampa.

Quanto al criterio sub 1), occorre considerare che delle quattro gare

	oggetto dell'indagine, solo una (n.	
	36/2010) è stata assegnata all'impresa corruttrice, concernente la	
	gestione del servizio per soli 6,5 mesi), mentre per la gara n. 311/2010	
	la stessa impresa non ha presentato offerta. La gara n. 89/2010 è stata	
	annullata d'ufficio e per la gara n. 30/2011 l'impresa è stata dichiarata	
	decaduta dall'aggiudicazione.	
	Con riguardo al criterio sub 2), occorre tenere in considerazione che al	
	Mercadante non era affidata la direzione della stazione appaltante.	
	Per quanto attiene, infine, al criterio sub 3), il Collegio osserva che	
	non risultano in atti elementi per poter affermare, come effettuato	
	dalla sentenza appellata, <i>“un’ampia diffusione nell’ambiente sociale di</i>	
	<i>referimento dell’immagine negativa pubblica”</i> .	
	Di conseguenza, considerando la funzione ricoperta dal Mercadante	
	al tempo del fatto illecito, gli effetti del fatto medesimo e la misura del	
	clamore che ne è derivato, il Collegio, in riforma della sentenza	
	appellata, ritiene di rideterminare la misura del risarcimento nella	
	misura di euro 50.000.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti Terza Sezione giurisdizionale centrale d’appello,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,	
	definitivamente pronunciando accoglie parzialmente l’appello e, in	
	riforma della sentenza appellata, condanna il sig. Patrizio Mercadante	
	al risarcimento del danno in favore del Comune di Milano, nella	
	misura di euro 50.000, oltre accessori come indicati nella sentenza	

